c) Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è, infine, la pubblicazione della sentenza penale di condanna: ai sensi dell'art. 36 c.p., la medesima è obbligatoria in caso di condanna all'ergastolo, o nelle altre ipotesi espressamente previste dalla legge. Altrimenti, una misura siffatta può comunque essere disposta dal giudice in qualità di misura risarcitoria, allorquando risulti idonea a riparare il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 186 c.p. In entrambi i casi, la pubblicazione avviene ordinariamente per estratto, mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza, oltre che sul sito del Ministero della Giustizia.

4. LE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO.

Le cause di estinzione del reato incidono sulla c.d. "punibilità astratta": le stesse operano in un momento antecedente all'intervento di una sentenza definitiva di condanna, estinguendo la potestà statale di applicare la pena prevista dalla legge. Salvo che la legge disponga diversamente, le cause di estinzione del reato operano solamente nei confronti della persona cui si riferiscono (c.d. efficacia soggettiva); devono essere dichiarate immediatamente dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, a meno che non sia evidente la necessità di procedere ad un proscioglimento nel merito. In caso di concorso tra più cause estintive opera la causa comparativamente più favorevole, in attuazione del principio del favor rei. Estinguendo lo stesso reato, escludono la produzione di ogni effetto penale.

Le cause di estinzione del reato si distinguono in:

- generali, riferibili alla generalità dei reati;
- speciali, collocate nella parte speciale del codice o in leggi speciali con riguardo a talune fattispecie criminose specificamente individuate.

Le cause generali sono:

- a) la morte del reo prima della condanna (art. 150 c.p.). Il decesso del reo preclude la possibilità di adottare una condanna, atteso che il principio di personalità della responsabilità penale preclude la trasmissione delle sanzioni (anche pecuniarie) in via ereditaria. Si trasmettono invece agli eredi le obbligazioni civili nascenti dal reato, in conformità ai principi generali;
- **b)** l'amnistia propria. Secondo l'art. 151 c.p., l'amnistia "estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie". Tale causa estintiva opera in forza di un provvedimento adottato con legge statale, da approvare a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti di ciascuna

Camera (art. 79 Cost., che assoggetta amnistia e indulto a riserva di legge e di assemblea). Quanto al **limite di efficacia temporale**, l'art. 151 c.p. prevede che l'amnistia si applica "ai reati commessi fino a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa". Tale previsione normativa deve oggi essere interpretata in senso conforme alla Costituzione, posto che il medesimo art. 79 Cost. stabilisce: "La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso, l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge". I **reati** per cui è concessa l'amnistia sono di volta in volta individuati dal legislatore. Quanto agli **effetti**, l'amnistia estingue il reato facendo venir meno la possibilità di infliggere le pene principali ed accessorie, le misure di sicurezza, ma anche le eventuali sanzioni sostitutive. Non si estinguono, invece, le obbligazioni civili nascenti dal reato, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 196 e 197 c.p.

L'amnistia può essere sottoposta ad **obblighi o condizioni** (art. 151, co. 4, c.p.); la condizione può essere sospensiva (es. pagamento del tributo evaso ai fini dell'estinzione di reati finanziari), o risolutiva (es. venir meno dell'effetto estintivo in caso di commissione di un nuovo reato). L'amnistia è **rinunciabile** (per effetto della sent. *Corte Cost., 14 luglio 1971, n. 175*, con cui è stato dichiarato incostituzionale l'art. 151 c.p. nella parte in cui esclude la possibilità di rinuncia dell'imputato all'applicazione dell'amnistia): la rinuncia dev'essere esplicita;

c) la remissione della querela (art. 152 c.p.). Si tratta di una manifestazione di volontà del querelante (o del legale rappresentante, ove l'offeso sia persona incapace), in senso contrario al perseguimento del reato. In generale, la medesima può essere processuale o extraprocessuale (in questo secondo caso può avvenire in forma espressa oppure tacita, mediante il compimento di fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela), ma in alcuni casi (es. atti persecutori ex art. 612-bis c.p.) il legislatore ammette la sola forma processuale, giungendo fino a negare la facoltà di remissione in relazione a determinati reati (per lo più sessuali: cfr. art. 609-septies c.p.). Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, la remissione può intervenire solo prima della condanna. La remissione della querela non può essere sottoposta a termini o condizioni e perde effetto qualora il querelato – espressamente o tacitamente – la ricusi. Ai sensi dell'art. 155, co. 3, c.p., la remissione fatta a favore di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Inoltre, secondo l'art. 154 c.p. se la querela è stata proposta da più persone "il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti", mentre se tra più persone offese da un reato taluna soltanto ha proposto querela "la remissione, che questa ha fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre".

Infine, l'art. 340 c.p.p. dispone che "la remissione della querela è fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale";

d) *la prescrizione*. Si tratta di un istituto che collega l'effetto estintivo del reato al decorso del tempo prescritto dalla legge senza che sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile. La *ratio* della prescrizione va rinvenuta nell'affievolimento dell'interesse statuale ad attuare la pretesa punitiva nei confronti del reo quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo, determinato dal legislatore in relazione alla gravità del reato (FIANDACA-MUSCO). L'opinione pressoché unanime nella dottrina e nella giurisprudenza italiana è nel senso della natura sostanziale dell'istituto, in contrasto con l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte di Strasburgo, che vi ravvisa carattere processuale: cfr. Parte I, Cap. I, par. 4.2 e Parte I, Cap. II, par. 7.

La disciplina della prescrizione del reato è stata incisivamente modificata dapprima dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251/2005 (c.d. legge ex Cirielli), quindi dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma Orlando) e infine dalla l. 3 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge spazza-corrotti), che ha introdotto una disciplina entrata in vigore il 1 gennaio **2020**. Ad ogni modo, non può escludersi che la materia venga a breve nuovamente modificata, tenendo conto che al Consiglio dei Ministri n. 29 del 13 febbraio 2020, il Governo ha approvato un disegno di legge recante "Deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello", il quale - stando al comunicato stampa divulgato dal Governo – prevede tra l'altro che "in materia di prescrizione, si modifica il Codice penale in modo da prevedere che il corso della prescrizione rimanga sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di primo arado fino alla data di esecutività della sentenza, e che la stessa riprenda il suo corso e i periodi di sospensione siano computati, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5bis del codice di procedura penale."

In ogni caso, stando alla disciplina vigente, a norma dell'art. 158 co. 1 c.p., il **termine** della prescrizione decorre:

- per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
- per il delitto tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
- per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza;
- per il reato condizionato (art. 44 c.p.), dal giorno in cui la condizione obiettiva di punibilità si è verificata;
- per i reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine decorre dal giorno del commesso reato;
- per i reati commessi nei confronti di vittime vulnerabili (elencati dall'art. 392,

comma 1-bis c.p.p.) e *minorenni*, il termine decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia esercitata precedentemente (ipotesi introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103);

 per il reato continuato, il dies a quo della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione: tale previsione, contemplata dal testo originario del codice penale, è stata soppressa dall'art. 6, co. 2, l. 251/2005 per essere in seguito reintrodotta dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3;

L'art. 158 c.p. prevedeva, al comma 1, che anche per il *reato continuato* il termine della prescrizione decorresse dal giorno "in cui è cessata la continuazione": inciso soppresso dall'art. 6, co. 2, l. 251/2005, con la conseguenza che il dies a quo del termine prescrizionale sarà diverso per ogni singolo reato, secondo le regole dell'art. 158.

Quanto al **tempo necessario a prescrivere**, nel 2005 il legislatore ha sostituito il criterio delle classi di reato, individuate per fasce di pena, con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al **massimo della pena edittale** stabilita per ogni singolo reato (e comunque decorso un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria), ai sensi dell'art. 157, co. 1, c.p. Inoltre, il co. 4 del citato art. 157 prevede che, quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla **pena detentiva**. Sono, invece, **imprescrittibili** i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Quanto ai **criteri di determinazione del tempo necessario a prescrivere**, l'art. 157, co. 2 e 3, c.p. come novellato nel 2005 stabilisce che si debba tener conto della pena stabilita per il reato tentato o consumato senza aver riguardo alle variazioni per le **circostanze** attenuanti e aggravanti (salvo che la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria o si tratti di circostanza aggravante a effetto speciale).

La prescrizione è sempre **rinunciabile** dall'imputato: il principio era già stato affermato dalla *Corte costituzionale*, con *sentenza n. 275/1990*.

La prescrizione può essere sospesa o interrotta.

• La sospensione opera nei casi indicati dall'art. 159 c.p., ed apre una parentesi destinata a chiudersi con il venir meno della situazione designata dalla legge, di talché da tale momento il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere, venendo ad addizionarsi al tempo antecedentemente trascorso: il periodo di sospensione non si computa ai fini della prescrizione, mentre quello antecedente e quello successivo si sommano ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere. In generale, i casi di sospensione coincidono con ipotesi di forzata inattività della

giurisdizione (ad es. autorizzazione a procedere, sospensione del processo per legittimo impedimento o per assenza dell'imputato: peraltro quest'ultimo è l'unico caso in cui la durata della sospensione non può superare i termini indicati dall'art. 161 c.p. in tema di interruzione della prescrizione), anche se le riforme intercorse tra il 2017 e il 2019 hanno introdotto ipotesi eterogenee, trasformando almeno in parte il volto dell'istituto.

In particolare, la citata **I. 23 giugno 2017, n. 103 aveva** previsto due ipotesi di sospensione in caso di **sentenza di condanna**, elencate dal nuovo comma 2 dell'art. 159, abrogato dalla I. 3 gennaio 2019, n. 3 a decorrere dal 1° gennaio 2020:

- a) dal termine previsto per il deposito della sentenza di **condanna di primo grado** (*ex* art. 544 c.p.p.) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, **per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi**;
- b) dal termine previsto per il deposito della sentenza di **condanna di secondo grado** (*ex* art. 544 c.p.p.) sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, **per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi**.

In entrambi i casi i periodi di sospensione sono computati nel termine necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato, annullato la condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità, ovvero dichiarato nulla la sentenza (nei soli casi di cui all'art. 604, commi 1, 4, 5-bis). In altri termini, nei casi suddetti il sovvertimento dell'esito del giudizio in senso favorevole all'imputato integra una sorta di causa sopravvenuta di perdita dell'efficacia sospensiva dei periodi anzidetti (ZIRULIA).

Va inoltre segnalato che il citato termine di un anno e sei mesi può essere prolungato laddove si verifichi un'ulteriore causa di sospensione indicata dal primo comma, per il periodo corrispondente, come anche che, in generale, a seguito della riforma Orlando la sospensione della prescrizione ha effetto soltanto nei confronti degli imputati nei confronti dei quali si sta procedendo, e non più nei confronti di tutti i concorrenti nel reato (art. 161 c.p.).

Tale disciplina è stata incisivamente modificata dalla **I. 3 gennaio 2019, n. 3,** la quale – con effetto dal 1° gennaio 2020 – ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 159 c.p. (come risultanti dalla novella del 2017), per prevedere che *"Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna." (così il nuovo comma 2 dell'art. 159 c.p.). Detta innovazione, unitamente alla disposta abrogazione del primo comma dell'art. 160 c.p. (che disponeva che <i>"Il corso della prescrizione è*

interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna"), comporta di fatto il blocco della prescrizione dal giorno della sentenza di primo grado (di assoluzione o di condanna che sia) o di emissione del decreto penale di condanna, a partire dal 1° gennaio 2020.

Come è stato rilevato dai primi commentatori (GATTA), così disponendo il legislatore sembra aver previsto, nella sostanza, un *dies ad quem* della prescrizione, piuttosto che una causa di sospensione in senso tecnico.

• l'interruzione ha luogo nei casi indicati dall'art. 160 c.p. (inerenti all'adozione di determinati provvedimenti, come l'ordinanza che applica misure cautelari o la convalida di fermo o arresto, od ancora l'interrogatorio eseguito dal p.m. o dalla polizia giudiziaria, su sua delega: ipotesi quest'ultima introdotta dalla l. 23 giugno 2017, n. 103) e determina il decorso di un nuovo termine di prescrizione, restando privo di effetti il tempo antecedentemente trascorso; nondimeno, la citata legge ex Cirielli del 2005, nel modificare l'art. 161 c.p., ha in parte snaturato l'istituto in esame, disponendo che, salvo casi peculiari tassativamente individuati, "in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere".

Rinviando alla Parte I, Cap. I, par. 4.2 per la compatibilità di tale disposizione con il diritto dell'U.E., va qui evidenziato che tra le eccezioni a detta regola sono annoverati i reati indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (in relazione ai quali l'interruzione comporta il decorso di un nuovo termine prescrizionale senza alcun limite temporale), i casi di recidiva, abitualità, professionalità, tendenza a delinquere (nei quali l'aumento non può superare la metà, i due terzi o il doppio, a seconda dei casi), e – a seguito della riforma Orlando – alcuni reati contro la p.a.;

e) l'oblazione nelle contravvenzioni. Il codice prevede due ipotesi di oblazione: nel caso di contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda, l'art. 162 c.p. prevede che "il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la violazione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato" (c.d. oblazione obbligatoria); viceversa, per le contravvenzioni punite alternativamente con la pena dell'arresto o dell'ammenda, l'art. 162-bis stabilisce che "il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento" (c.d. oblazione facoltativa).

Le due ipotesi risultano distinte: l'oblazione ex art. 162 c.p. è oggetto di un vero e